

Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)

Dal Giugno del 2013 è entrato in vigore il regolamento sull'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, a seguito della sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 124 del 29 maggio 2013.

L'Autorizzazione Unica Ambientale è un provvedimento emanato da una sola Autorità che sostituisce, ricomprendendole, le seguenti 7 diverse autorizzazioni ambientali, di seguito elencate, che precedentemente le imprese (gli impianti non soggetti alle disposizioni sull'Autorizzazione Integrata Ambientale e le piccole e medie imprese come individuate dal DM 18 aprile 2005 art. 2) dovevano richiedere separatamente alle diverse autorità competenti:

1. Autorizzazione agli scarichi;
2. Comunicazione preventiva di cui all'articolo 112 del D. Lgs 152/2006 per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue provenienti dalle aziende ivi previste (aziende di cui all'art. 101, comma 7, lettera a), b), c) e piccole aziende agroalimentari);
3. Autorizzazioni alle emissioni in atmosfera (art. 269 del D.Lgs. 152/2006);
4. Autorizzazione generale in deroga per gli impianti a emissioni scarsamente rilevanti di cui all'art. 272 del D.Lgs 152/2006);
5. Comunicazione o nulla osta per le emissioni sonore relativamente alle attività produttive o edilizie ai sensi dell'art. 8, comma 4 e 6 della legge 26/10/1995 n. 447;
6. Autorizzazione all'utilizzo dei fanghi derivanti dal processo di depurazione in agricoltura (articolo 9 del D.Lgs 27/1/1992 n. 99);
7. Comunicazioni in materia di rifiuti: auto smaltimento rifiuti ed esercizio di operazioni di recupero di rifiuti (pericolosi e non), iscrizioni al registro provinciale delle imprese che effettuano procedure semplificate di gestione di rifiuti speciali non pericolosi articoli 215 e 216 della Parte IV del D.Lgs 152/2006.

L'istanza di Autorizzazione Unica Ambientale e la documentazione allegata di rito, ai sensi dell'art. 4 del DPR 59/2013, dovranno essere presentate al S.U.A.P. del Comune territorialmente competente che, previa verifica della correttezza formale, provvederà al Settore competente, nei modi previsti dalla normativa, la documentazione relativa ai sub procedimenti di cui ai punti 1, 3, 4, e 7 dell'elenco sopra riportato per il seguito di competenza;

È fatta salva, ai sensi dell'art. 3 c.3 del D.P.R. 574, la facoltà dei gestori degli impianti di non avvalersi dell'Autorizzazione Unica Ambientale nel caso in cui si tratti di attività soggette solo a comunicazione, ovvero ad autorizzazione di carattere generale, ferma restando la presentazione della comunicazione o dell'istanza per il tramite del SUAP.

Si deduce da ciò che gli Oleifici per quanto riguarda la smaltimento delle acque di vegetazione:

- sono tenuti soltanto alla comunicazione preventiva di cui all'articolo 112 del D. Lgs 152/2006, relativa all'apertura dell'attività di molitura con conseguente indicazione del periodo di spandimento e della quantità di acqua che presumibilmente si andrà a spandere (il modello AV1);
- non hanno bisogno di autorizzazione allo smaltimento avendo già assolto l'obbligo della presentazione al comune di una relazione geologica, necessaria per poter effettuare lo spandimento, con le indicazioni tra l'altro della potenzialità dell'Oleificio, delle modalità di stoccaggio e dei terreni dove verrà effettuato lo spandimento stesso.

ISTRUZIONI E CHIARIMENTI (istanza AUA)

Nei casi in cui si procede alla verifica di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, l'autorizzazione unica ambientale può essere richiesta solo dopo che l'autorità competente a tale verifica abbia valutato di non assoggettare alla VIA i relativi progetti.

L'A.U.A. , ha una durata di 15 anni dalla data del rilascio; in caso di scarichi contenenti sostanze pericolose, di cui all'articolo 108 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, i gestori degli impianti autorizzati devono presentare, almeno ogni quattro anni, una comunicazione contenente gli esiti delle attività di autocontrollo all'autorità competente.

Nel caso dell'autorizzazione di carattere generale e in ogni caso per le attività soggette a semplice comunicazione il gestore può non richiedere l'A.U.A. fermo restando l'obbligo di presentare, sempre attraverso il SUAP, l'istanza o la comunicazione.

L'Autorità competente va individuata:

nel Comune – ufficio Ecologia/Ambiente, in caso di scarichi che recapitano nella pubblica fognatura e per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue provenienti dalle aziende ivi previste;utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura.

nella Provincia Settore Ecologia/Ambiente, in caso di scarichi che NON recapitano nella pubblica fognatura, di autorizzazione alla emissione in atmosfera generale o ordinaria, ed in caso di impianti di gestione di rifiuti non pericolosi e pericolosi effettuati nel luogo in procedura semplificata.

nell'ARPA in caso di comunicazione o nulla-osta per l'impatto acustico.

nella Provincia Settore Agricoltura in caso di Autorizzazione all'utilizzo dei fanghi .art.9 Dlgs.99/92.